

CAPITOLATO

-----*****-----

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE

CIG: 817976077C



Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	3
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	3
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 4 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA	5
ART. 5- TRASMISSIONE ESITI ANALISI	8
ART.6 - PENALI	8
ART. 7 -RISOLUZIONE E RECESSO	8
ART. 8- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	11
ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY	12
ART 13 - D.LGS. 231/01 CODICE ETICO PATTO DI INTEGRITÀ	13
Allegati:	13



PREMESSA

Premesso che la Società aea srl, titolare della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle reti acquedottistiche e fognarie di cui al capitolo 1 del Disciplinare, deve provvedere alle analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività da essa svolte presso le proprie unità operative. Per adempiere alle predette attività di analisi, aea srl ha necessità di avvalersi di soggetti specializzati, che possiedano sia i requisiti che l'immediata disponibilità delle risorse necessarie.

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Alle imprese aggiudicatarie sarà affidata, tramite specifiche richieste a mezzo mail, l'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività svolte da aea srl presso le proprie unità operative.

aea srl procederà, in base all'effettivo fabbisogno, a richiedere, tramite singole richieste il campionamento e/o il ritiro dei campioni prelevati da aea stessa, l'esecuzione di analisi chimiche e/o batteriologiche, la consegna dei risultati analitici conformi alla richiesta, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per l'affidamento in questione o fino alla scadenza temporale del contratto, senza obbligo di totale utilizzo dell'importo previsto, in ogni caso fatto salvo il minor termine dovuto all'esaurimento dell'importo.

Nelle singole richieste verranno specificate tipologia, caratteristiche e modalità della prestazione da eseguire in accordo alle specifiche di cui agli allegati al presente capitolato e nelle modalità ivi descritte.

Gli allegati 01, 02 e 03 contengono i prezzi unitari relativi ad analisi, parametri e campionamenti e ritiri; le frequenze indicate nell'allegato 01 derivano da una valutazione di massima fatta sulle matrici sottoposte ad analisi nelle attività di aea, e non tengono conto di campionamenti e ritiri, pertanto sono assolutamente indicative e non vincolanti.

aea si riserva di richiedere eventuali ulteriori analisi che dovessero rendersi necessarie, anche ove non direttamente previste nell'elenco pacchetti analisi e nell'elenco parametri aggiuntivi posti a base di gara (allegati 1 e 2): ad esse sarà applicato un prezzo previamente concordato, che tiene conto del ribasso offerto in sede di gara e che sarà contabilizzato secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo presunto del contratto è pari ad € 245.000,00 IVA esclusa, inclusi gli oneri della sicurezza pari al 3% dell'importo suddetto e pertanto pari a € 7.350,00.

L'importo predetto, generato come sommatoria delle singole prestazioni, è da intendersi come limite massimo, raggiunto il quale il contratto si esaurisce. Detto importo non costituisce un importo garantito.

L'importo contrattuale presunto si intende comprensivo di ogni onere necessario al servizio, ivi compresi tutti i costi e gli oneri necessari per l'esecuzione delle analisi.



ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le ditte aggiudicatrici, si impegnano inderogabilmente ad eseguire le attività e sopportare gli oneri di seguito elencati.

Tutte le analisi dovranno essere effettuate su indicazione di aea ed in osservanza di quanto espressamente richiesto, in particolare relativamente ai parametri specificati e secondo le necessità riscontrate nelle singole richieste. È fatta salva la possibilità di inviare ad un singolo operatore anche più analisi in un'unica richiesta.

In particolare le aggiudicatrici si impegnano, qualora il prelievo venga da esse effettuato, ad eseguire i campionamenti richiesti da aea nel rispetto delle metodiche ufficiali di campionamento e a redigere apposito verbale di campionamento in cui vengano riportati in maniera chiara i dati relativi al campione prelevato (punto di prelievo, unità operativa di riferimento), le modalità di campionamento, la metodica ufficiale di riferimento e a trascrivere i parametri fisici rilevati all'atto del prelievo (pH, temperatura, conducibilità, potenziale Redox).

I rapporti di prova dovranno:

- essere firmati e timbrati da tecnici iscritti all'Albo Professionale dei Chimici e/o dei Biologi, per la parte di competenza;
- essere redatti riportando in maniera coerente tutte le informazioni relative al campione in analisi e contenute nel verbale di campionamento, sia nel caso che quest'ultimo venga redatto da aea che dall'aggiudicatrica; in particolare il rapporto di prova deve riportare il numero identificativo del campione, il luogo di produzione/origine, lo stato fisico del campione, le modalità di campionamento e la data di prelievo;
- essere redatti in relazione ai limiti di riferimento previsti dalle normative di legge applicabili nonché in relazione ai limiti di riferimento imposti dalle autorizzazioni proprie della aea Srl e/o altre autorizzazioni da essa indicate e che saranno messe a disposizione degli aggiudicatari;
- indicare la metodica ufficiale di analisi per ogni analita presente nel certificato, l'unità di misura del parametro analizzato, l'incertezza di misura, tutti i riferimenti normativi specifici, nonché ove necessario, la normativa di riferimento a livello regionale, nazionale e comunitario.

Le aggiudicatrici, si impegnano inderogabilmente altresì a osservare tutte le Leggi e norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, la cui osservanza è di loro esclusiva competenza e dei suoi rappresentanti, e non potrà in alcun modo essere trasferita alla aea srl o ai rappresentanti della stessa; pertanto eventuali conseguenze amministrative e/o penali al riguardo saranno ad esclusivo carico delle aggiudicatrici. Prima della firma del contratto esse dovranno inoltre consegnare alla aea srl:

- a) Copia del DURC INPS e INAIL;
- b) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- c) Verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori e verbali di formazione specifica se prevista dalla normativa;
- d) Verbali di nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,



- di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del preposto, del medico competente, con i relativi attestati di formazione;
- e) Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ove nominato o nomina RLS Territoriale;
 - f) Elenco dei lavoratori presenti in cantiere per i quali deve essere dimostrata l'idoneità alla mansione;
 - g) Elenco e specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisorie utilizzate, comprese le verifiche periodiche su macchine e attrezzature ad esse soggette, impiegate per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
 - h) Documentazione attestante l'idoneità dell'addetto all'utilizzo delle macchine e attrezzature.

Utilizzo di lavoratori autonomi

Nel caso in cui l'aggiudicataria dovesse avvalersi di lavoratori autonomi, ne dovrà fare preventiva richiesta alla aea Srl; in caso di approvazione da parte della stazione appaltante, i medesimi dovranno esibire:


- a) iscrizione all'ordine professionale;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08 di macchine e attrezzature;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono da considerarsi inclusi nei prezzi offerti tutte le spese e gli oneri relativi al servizio affidato.

Saranno a totale carico dell'affidatario:

- L'esecuzione delle analisi chimiche e batteriologiche da eseguirsi in conformità alle metodiche ufficiali e l'emissione dei rapporti di prova da eseguirsi in conformità a quanto specificato all'art. 3 del presente Capitolato;
- Il campionamento e la conservazione dei campioni da effettuarsi dietro specifica richiesta di aea, avendo cura di acquisire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei verbali di campionamento nelle modalità di cui all'art. 3 del presente Capitolato; i campionamenti e la conservazione dei campioni dovranno effettuarsi nel rispetto e nelle tempistiche previste dalle metodiche ufficiali (APAT CNR IRSA e equivalenti);
- il ritiro dei campioni: quando richiesto, il ritiro dei campioni dovrà avvenire, a mezzo di proprio operatore o per il tramite di corriere convenzionato presso le unità operative di aea, come precisato di volta in volta, con obbligo di apertura del campione ritirato entro



le 24 ore dal prelievo e in modo da garantire la presenza in contraddittorio di soggetti terzi interessati nell'ambito dell'attività di controllo scarichi delle reti fognarie. L'aggiudicataria dovrà garantire che il trasporto avvenga a temperatura controllata (refrigerazione dei campioni) nonché la conservazione degli stessi. I campioni, una volta presi in consegna da aea completi della documentazione identificativa, saranno sotto la responsabilità dell'aggiudicataria.

- la consulenza ad aea srl nella valutazione dei risultati e delle eventuali modifiche da apportare ai processi;
- la reperibilità h24: l'affidatario dovrà assicurare l'intervento in caso di particolari necessità o in caso di emergenza;
- tutto il necessario per le analisi e/o i campionamenti affidati e/o i ritiri richiesti; in particolare, qualora il campionamento venga effettuato dalla Stazione Appaltante, l'affidatario metterà a disposizione di aea tutti i contenitori necessari per il campionamento, in funzione della tipologia di campione e dei parametri in analisi
- l'onere, nelle more della stipula del contratto, allo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
- l'esecuzione dei pacchetti di analisi e dei parametri di cui agli allegati 01 e 02 del Capitolato, e di eventuali ulteriori analisi che dovessero essere richieste da aea srl;
- l'esecuzione dei campionamenti nei punti di cui all'art. 1 del Disciplinare e in eventuali altri punti dovessero essere indicati da aea Srl in funzione degli impianti e dei sistemi di collettamento gestiti da aea stessa;
- la predisposizione di prospetti di riepilogo mensili che dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo per la verifica dei dati e procedere alla fatturazione, nelle modalità di cui all'art. 10 del Capitolato.

Il servizio e le relative modalità di esecuzione dovranno essere concordati con i responsabili tecnici di area di aea srl o loro delegati.

I campionamenti dovranno essere effettuati a norma delle leggi vigenti, regolamenti e migliori pratiche applicabili.


Il servizio di campionamento e analisi potrà variare ed essere implementato dalla scrivente a seconda delle necessità ferma restando la richiesta scritta.

Nell'accettare i servizi di cui al presente capitolato, le aggiudicatarie espressamente riconoscono di:

- aver preso atto del servizio da eseguire;
- essere in grado, sia per professionalità che per attrezzature disponibili, di eseguire a regola d'arte il servizio affidato;
- di aver valutato, nel prezzo contrattuale, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, delle analisi, dei trasporti, ecc.;

Le aggiudicatarie non potranno eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Sono a carico della società esecutrice tutti gli oneri previsti per legge. In ogni caso sono a



carico delle aggiudicatarie gli oneri e gli obblighi a seguire:

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia;
- Il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori vigenti all'interno delle UO di aea srl;
- Il risarcimento di danni causati dalla società esecutrice che dovessero essere a chiunque cagionati durante l'esecuzione di attività in nome e per conto della aea srl;
- La rigida osservanza dell'uso di idonei DPI adeguati al tipo di attività eseguita anche in relazione a rischi indotti dalle attività della aea srl
- L'adozione nell'eseguire i servizi di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale presente a qualunque titolo all'interno degli ambienti di lavoro oggetto dei prelievi. La società esecutrice si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni e/o danni cagionati a persone/cose e ambiente.
- Il personale della società esecutrice dovrà obbligatoriamente portare a vista un cartellino con indicato nome, cognome, e ditta di appartenenza.
- La società esecutrice sarà responsabile della disciplina del proprio personale sul luogo del servizio.
- Nei campionamenti effettuati nei luoghi di lavoro della aea srl o presso i luoghi indicati dalla scrivente il personale delle aggiudicatarie dovrà rispettare le indicazioni date dal preposto e fornire i dati che lo stesso ritenga opportuno chiedere al fine di tutelare tutti gli aspetti della sicurezza.
- Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza al fine di non alterare in nessun modo i campioni prelevati e assicurarne le modalità di conservazione e trasporto in conformità a quanto previsto dalle metodiche ufficiali di riferimento (APAT CNR IRSA, linee guida e normativa di riferimento per ogni tipo di analisi richiesta), pertanto ivi compresa la stabilizzazione dei campioni direttamente sul sito di prelievo.
- Nello svolgimento del servizio la società esecutrice avrà l'obbligo di attenersi a tutte le normative vigenti e applicabili in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, inquinamento ambientale, atmosferico, idrico ed acustico nonché a tutte le misure applicabili alla Società esecutrice e al committente.
- Nello svolgimento del servizio la società esecutrice dovrà rispettare i regolamenti aziendali che la Aea srl avrà cura di fornire.
- La società esecutrice dovrà, su richiesta della aea Srl, affiancare la stessa durante le fasi di sopralluogo, verifica e campionamento da parte delle autorità vigilanti preposte e recarsi nell'impianto.
- La società esecutrice avrà l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante le attività lavorative oggetto del servizio.



ART. 5- TRASMISSIONE ESITI ANALISI

Il termine di consegna dei risultati decorrerà dal giorno di ricevimento del campione in caso di spedizione ovvero dal giorno di ritiro/campionamento da parte dell'aggiudicataria. I risultati dovranno essere inviati alla aea tramite e-mail e/o mediante l'uso di applicativi informatici nel rispetto dei limiti temporali indicati a seguire:

- 7 giorni lavorativi per tutte le analisi sulle acque;
- 10 giorni lavorativi per tutte le altre analisi.

ART.6 - PENALI

- Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei risultati rispetto ai termini di cui all'art. 5 che precede, per cause imputabili all'operatore, sarà applicata una penale pari a € 50,00/giorno indipendentemente dalla tipologia di analisi richiesta.

- In caso di mancata apertura del campione nelle 24 ore dal prelievo, sarà applicata una penale pari ad € 500,00, e nulla sarà erogato a titolo di corrispettivo.

- In caso di compilazione dei rapporti di prova in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni certificato non conforme.

- In ogni caso di inadempienza rispetto a quanto previsto come obblighi a carico delle affidatarie, come indicati all'art. 4 del Capitolato nonché rispetto a quanto proposto dall'aggiudicataria nell'Offerta Tecnica di cui al disciplinare di gara.

L'importo cumulativo complessivo delle penali potrà essere al massimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ove applicabili, tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione dei pagamenti stabiliti per l'esecuzione del servizio. Saranno esclusi eventuali ritardi legati ad eventuali oneri di competenza della stazione appaltante.

ART. 7 -RISOLUZIONE E RECESSO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
 - con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- se sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la



stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni.

In contraddittorio fra la Stazione appaltante e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza delle prestazioni.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.:


- l'ipotesi in cui l'operatore ritardi l'invio delle analisi, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, per tre volte, anche non consecutive, o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni.

La stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno al solo operatore inadempiente, rimanendo valido l'accordo quadro per l'altro operatore, con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

-La Aea srl è, inoltre, legittimata a risolvere immediatamente il contratto per fatto o per colpa dell'operatore economico, qualora quest'ultimo non effettui tempestivamente il pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni di lavoro fornite nell'esecuzione delle opere di che trattasi o in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

In ogni caso la aea srl è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento al verificarsi di una delle fattispecie di risoluzione del contratto per la gestione dei servizi affidati mediante la presente procedura.

La risoluzione del contratto, inoltre, avverrà:



- ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione per inadempimento);
- nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del C.C.;
- mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del C.C.;
- ai sensi dell'art. 1256 del C.C. (impossibilità sopravvenuta);
- qualora si verifichi una delle situazioni di cui agli articoli del presente Capitolato, per le quali sia prevista la risoluzione;
- qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 67 e 84 del D.lgs 159/2011);
- per quanto previsto dal D.Lgs. 50 /2016.

La presente costituisce ad ogni effetto clausola risolutiva espressa.

ART. 8- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto.

In deroga all'art. 1264 del Codice Civile, si conviene che nessuna cessione di credito sarà valida ed efficace se non autorizzata preventivamente per iscritto.

Sarà possibile tuttavia solo previa autorizzazione espressa da parte di Aea srl, affidare ad operatori specializzati prestazioni specialistiche che dovessero rendersi necessarie. Gli oneri rivenienti da dette operazioni sono comunque a carico dell'affidatario.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

Gli aggiudicatari dovranno disporre o, comunque, stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da Aea e verificatisi nel corso del servizio, con massimale almeno pari all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro.

Le aggiudicatarie sono direttamente responsabili dei danni provocati dal servizio reso qualora non rispondente alle caratteristiche garantite.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le aggiudicatarie dovranno redigere la contabilità di ogni singola analisi sulla base dei prezzi come definiti nel presente capitolato e in considerazione di quanto offerto in sede di gara o così come concordati in caso di analisi straordinarie non direttamente previste nell'elenco pacchetti e/o nell'elenco parametri.

Alla contabilità dovranno essere allegati tutti gli elementi giustificativi necessari. L'impresa dovrà emettere la fattura solo dopo che la aea srl avrà approvato la contabilità e autorizzato alla fatturazione. Alla fattura dovrà essere allegato il report mensile di contabilità il cui format è riportato all'allegato 4, approvato dalla stazione appaltante.

La redazione della contabilità è pertanto onere dell'aggiudicatario, e dovrà riportare indicazione esplicita dei costi per la sicurezza; essa dovrà essere redatta su modello predisposto dalla stazione appaltante in formato xls di cui all'allegato 4 con periodicità mensile e trasmessa per l'approvazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Nel modello dovranno essere indicati:

1. data di prelievo
2. numero del rapporto di prova
3. punto di prelievo, così come indicato nel verbale di campionamento
4. unità operativa di riferimento – selezionabile da elenco a discesa
5. matrice (acque reflue, acque potabili, acque sotterranee, emissioni in atmosfera, rifiuti) - selezionabile da elenco a discesa
6. se il campionamento o il ritiro sono stati eseguiti direttamente dall'aggiudicatario - selezionabile da elenco a discesa
7. ID del pacchetto o protocollo analitico richiesto per il campione in esame (come da Allegato 1 – Riepilogo pacchetti analitici) - selezionabile da elenco a discesa
8. ID classe di parametri in caso di richiesta parametri aggiuntivi (come da Allegato 2 – Listino parametri analitici)
9. campionamenti e ritiri (nella sezione dedicata).

Il modello verrà messo a disposizione delle aggiudicatario in formato excel a conclusione delle operazioni di gara e parimenti verranno inseriti anche i valori economici di ciascun pacchetto / parametro / classe di parametri.

Qualora si rendesse necessaria, su richiesta della stazione appaltante, l'esecuzione di ulteriori analisi, non espressamente previste nell'elenco pacchetti e/o nell'elenco parametri (allegati 1 e 2), esse dovranno essere precedute da una valutazione economica che tenga conto di quanto offerto in sede di gara avendo applicato alla suddetta il medesimo ribasso; alla voce indicata al precedente punto 7 andrà sostituito la quotazione straordinaria.

La fattura potrà essere emessa solo dopo approvazione, da parte della aea Srl, del report di contabilità mensile, e dovrà essere allegato alla fattura stessa: in caso contrario la fattura verrà considerata nulla e rinviata al mittente.

Le aggiudicatario dovranno riportare tassativamente sulla fattura il numero e gli estremi dell'ordine e del CIG. Diversamente la fattura verrà respinta.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario con scadenza **120 gg.** data fattura fine mese.

Il pagamento verrà sospeso in caso di inadempimenti, in pendenza della presentazione della documentazione attestante la regolarità retributiva e previdenziale degli addetti ai lavori e nel caso non siano state presentate le coperture assicurative previste e necessarie per legge.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti convengono di sottoporsi all'obbligo di gestire i flussi finanziari tra di loro intercorrenti attraverso strumenti che consentono la tracciabilità dei medesimi flussi finanziari.



ART. 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

Le aggiudicatario assumono l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente o, comunque, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

aea srl, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.

Si richiamano in tal senso la Legge 241/1990, la Legge n° 675/1996, il Decreto n° 197/1999 e il D. Lgs 196 del 2003.

ART 13 - D.LGS. 231/01 CODICE ETICO PATTO DI INTEGRITÀ

Gli operatori economici che prenderanno parte alla procedura vengono resi edotti che la aea srl ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 nonché misure integrative dello stesso di prevenzione della corruzione. I relativi contenuti sono disponibili on - line sul sito della società. Inoltre, gli operatori economici si impegnano all'osservanza del Codice etico della aea srl e ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio, tutela dell'ambiente (T.U. 152/2006) e dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Allegati:

- Allegato 1: Listino pacchetti analitici
- Allegato 2: Listino parametri analitici
- Allegato 3: Listino campionamenti e ritiri
- Allegato 4: Format contabilità mensile

Rieti, li 27/01/2020

Il RUP



 aea s.r.l.
Amministratore Delegato
Riccardo Bianchi

